



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07837

Del: 31/10/2025

Esecutivo Da: 31/10/2025

Proponente: Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo

OGGETTO:

PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA – CONVENZIONE ACCOGLIENZA CAS MSNA 1 NOVEMBRE 2025 – 28 FEBBRAIO 2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00001 del giorno 13/01/2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00018 del giorno 21/01/2025 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00089 del giorno 14/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027”;
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato disposto l’avvio di un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un massimo di due soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, “CAS”), in attuazione degli accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01260 del giorno 22/02/2024 sono stati individuati quali partner i seguenti enti del terzo settore:
 - Fondazione Solidarietà Caritas ETS, avente sede legale in Firenze, via dei Pucci 2, CAP: 50129, CF: 94043850489 e P.IVA: 06857110487;

- Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS, avente sede legale in Firenze, via O. da Pordenone 32, CAP: 50127, CF E P.IVA: 04991520489;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, l'Amministrazione, previa approvazione del progetto di prima accoglienza e schede integrative con le specifiche tecniche, ha dato mandato di stipulare la convenzione quadro con entrambi gli enti del terzo settore selezionati, affidando la gestione dei CAS Ucraina a entrambi i due enti e affidando la gestione dei CAS MSNA esclusivamente all'ente "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS";
- in data 22/03/2024 è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea, avente durata fino al giorno 28/02/2026;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/04780 del giorno 27/06/2025, è stato disposto di stipulare la convenzione attuativa relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati con "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" avente scadenza il giorno 31/10/2025;

PRECISATO CHE, come da scheda integrativa allegata alla presente determinazione, è previsto di realizzare un unico centro di accoglienza CAS MSNA avente capienza massima di 20 posti;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 13 dell'avviso pubblico, l'Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all'accordo ex art. 15 L. 241/1990 relativo alla gestione dei CAS MSNA, disponendone la proroga dal giorno 1/11/2025 fino al giorno 30/04/2026 (6 mesi);

CONSIDERATO OPPORTUNO stipulare una convenzione attuativa con l'ente del terzo settore "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo decorrente dal giorno 1/11/2025 al giorno 28/02/2026, periodo compreso nella vigenza dell'accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il Comune di Firenze e la Prefettura – UTG di Firenze;

DATO ATTO CHE lo schema della convenzione attuativa di cui al precedente "considerato" è stato previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024;

PRECISATO CHE risultano acquisiti agli atti, gli esiti di precedenti controlli dall'esito positivo a favore de "Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS", fermo restando che l'amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in pendenza dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti;

DATO ATTO CHE:

- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS non prevedono un corrispettivo né consentono la remunerazione dei fattori produttivi, bensì dispongono un rimborso delle spese, documentate e rendicontate relative alla gestione dei CAS;
- con particolare riferimento all'accoglienza nei CAS MSNA, la Prefettura – UTG di Firenze mette a disposizione del Comune di Firenze proprie risorse per il rimborso delle spese, effettivamente sostenute dal gestore e documentate, nel limite massimo di € 60,00 *pro capite pro die*;
- come emerso nelle sedute di co-progettazione e già disposto con determinazione dirigenziale n. DD/2025/04780 del giorno 27/06/2025 nonché come risultante da verbale agli atti, occorre prevedere un budget ulteriore di € 217.920,00 per la rendicontazione delle spese necessarie alla gestione della

struttura nel periodo (1/11/2025 - 28/02/2026), ferme restando le modalità di rendicontazione e le indicazioni previste agli artt. 4 e 5 dell'avviso pubblico;

- il predetto importo di € 217.920,00 risulta quantificato in misura tale da rendere possibile la rendicontazione delle seguenti spese previsionali (da sostenersi a partire dal giorno 1/11/2025 fino al giorno 28/02/2026), fermo restando che la loro quantificazione e ripartizione effettiva è subordinata al verificarsi delle necessità conseguenti all'evolversi della situazione gestionale della struttura:
 - Filtro telefonico 24/24 h – intervento stimato in 3h/giorno in media di servizio attivo da parte di un educatore non qualificato (indicativamente n. 3 figure professionali cat. D1 del vigente CCNL cooperative sociali, per un costo orario di € 21,00), oltre indennità di reperibilità da corrispondere alla predetta figura professionale, data la contattabilità sulle 24/24h, per un importo stimato totale massimo di € 8.160,00 di cui € 7.560,00 per servizio attivo nel periodo di 120 giorni e di cui € 600,00 per indennità di reperibilità delle figure professionali impiegate (€ 50,00 al mese per 3 persone impiegate in 120 giorni/4 mesi), da erogare previa specifica e puntuale rendicontazione;
 - Rafforzamento del presidio della struttura (Addetti alla vigilanza di apposita agenzia esterna) – intervento stimato in 238 h/settimana in media (34 h/giorno) di servizio attivo da parte di personale di vigilanza (indicativamente per un costo orario di € 22,00) per un importo massimo stimato di € 89.760,00 nel periodo (120 giorni/ 4 mesi), da erogare previa specifica e puntuale rendicontazione;
 - Potenziamento flessibile dell'assetto organizzativo del CAS – intervento stimato in 1.000 ore nel mese di operatori di accoglienza e/o educatori, per un costo medio orario di € 20,00, per un importo massimo stimato di € 80.000,00 nel periodo (120 giorni/4 mesi), da erogare previa specifica e puntuale rendicontazione;
 - in considerazione delle caratteristiche della struttura "Cas Sacco e Vanzetti", si prevede di riconoscere un importo aggiuntivo dedicato al rimborso di servizi e interventi ulteriori e non programmabili che si dovessero rendere necessari, nei limiti di € 40.000,00 nel periodo (novembre 2025 – febbraio 2026, circa € 10.000,00/mese), da erogare previa specifica e puntuale rendicontazione;

CONSIDERATO, DUNQUE, NECESSARIO:

- assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo di collaborazione per la gestione dei CAS MSNA ex art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2025 per un importo di € 73.200,00 (61 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985);
- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 impegno di spesa sul capitolo U 41780 per € 73.200,00 (61 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/11/2025 – 31/12/2025 (quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell'accordo);
- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 impegno di spesa sul capitolo U 41720 dell'esercizio 2025 per € 109.771,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/11/2025 – 31/12/2025 (quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG), dando atto che tale impegno sarà spostato sul congruente capitolo U 42285 a seguito di variazione di bilancio;
- assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze (vigenza fino al 30/04/2025) sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2026 per un importo di € 144.000,00 (120 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985) e, conseguentemente e per un pari importo, impegno generico di spesa per la gestione del CAS MSNA sul capitolo U 41780 dell'esercizio 2026;
- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 sub-impegno di spesa sull'impegno generico di cui al punto precedente per € 70.800,00 (59 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) per la gestione del CAS MSNA nel periodo di

vigenza della convenzione attuativa 1/01/2026 – 28/02/2026 (quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell'accordo);

- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 sub-impegno di spesa sul capitolo U 42285 dell'esercizio 2026 per € 108.149,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/01/2026 – 28/02/2026 (quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG);

VISTO l'accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Comune di Prefettura UTG di Firenze relativo alla gestione dei CAS MSNA, inizialmente firmato in data 19/11/2021 e da ultimo prorogato fino al giorno 30/04/2026, allegato alla presente;

PRECISATO CHE:

- l'Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito;
- a meri fini di tracciabilità, è stato assunto il seguente CIG sulla PCP: B8DB599A20

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- l'art. 12 della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore");
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- L. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati");
- art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale");
- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la L.R. Toscana 65/2000 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

1. di dare atto che è stato firmato l'accordo *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura UTG di Firenze relativo alla gestione dei CAS MSNA, avente vigenza dal giorno 1/11/2025 al giorno 30/04/2026, allegato alla presente;
2. di disporre di stipulare la convenzione attuativa per la gestione del CAS MSNA con l'ente del terzo settore "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo dal giorno 1/11/2025 al giorno 28/02/2026 (120 giorni/4 mesi; 20 posti massimi);
3. di dare atto che l'intervento realizzato in attuazione della presente co-progettazione è finanziato con risorse provenienti dalla Prefettura – UTG di Firenze cui si aggiunge un budget ulteriore di € 217.920,00 per la rendicontazione delle spese necessarie alla gestione della struttura nel periodo (1/11/2025 – 28/02/2026, 120 giorni/4 mesi), stimato secondo le quantificazioni indicate in narrativa;
4. per l'anno 2025, di assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo *ex art.* 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2025 per un importo di € 73.200,00 (61 giorni * 20 posti massimi * € 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985);
5. per l'anno 2025, di assumere impegno di spesa sul capitolo U 41780 per € 73.200,00 (61 giorni * 20 posti massimi * € 60,00 *pro capite pro die*) per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/11/2025 – 31/12/2025 (61 giorni - quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell'accordo) a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art.* 82 D. Lgs. 117/2017;
6. per l'anno 2025, di assumere impegno di spesa sul capitolo 41720 dell'esercizio 2025 per € 109.771,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/11/2025 – 31/12/2025 (61 giorni – budget aggiuntivo, quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG) a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art.* 82 D. Lgs. 117/2017, dando atto che tale impegno sarà spostato sul congruente capitolo U 42285 a seguito di variazione di bilancio;
7. per l'anno 2026, di assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo *ex art.* 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2026 per un importo di € 144.000,00 (120 giorni * 20 posti massimi * € 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985) e, conseguentemente, di assumere impegno generico di spesa per la gestione del CAS MSNA sul capitolo U 41780 dell'esercizio 2026;
8. per l'anno 2026, di assumere sub-impegno di spesa sull'impegno generico di cui al precedente punto 7) per € 70.800,00 (59 giorni * 20 posti massimi * € 60,00 *pro capite pro die*) per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/01/2026 – 28/02/2026 (59 giorni - quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell'accordo) a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art.* 82 D. Lgs. 117/2017;
9. per l'anno 2026, di assumere impegno di spesa sul capitolo 42285 dell'esercizio 2026 per € 108.149,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/01/2026 – 28/02/2026 (59 giorni - quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG) a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art.* 82 D. Lgs. 117/2017;
10. di dare atto che, a mere fini di trasparenza e tracciabilità, relativamente alla stipula della convenzione attuativa di cui al punto 2) è stato assunto il seguente CIG sulla PCP: B8DB599A20;
11. di dare atto il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	41780		2025/9741		€ 73.200,00	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
2)	U	2025	41720		2025/9743		€ 109.771,00	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
3)	U	2025	41780		2026/1309		€ 73.200,00	-
4)	U	2025	41780		2026/1309	1	€ 70.800,00	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
5)	U	2025	42285		2026/1310		€ 108.149,00	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
6)	E	2025	16525		2025/2725		€ 73.200,00	7985 - PREFETTURA DI FIRENZE
7)	E	2025	16525		2026/271		€ 144.000,00	7985 - PREFETTURA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.